



**Schema di accordo di collaborazione avente per oggetto “Accordo tra la Regione del Veneto, l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” e i Consorzi per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nei Compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia per le attività di ripopolamento delle popolazioni di molluschi bivalvi nella fascia costiera del Veneto per gli anni 2024-2025-2026”**

tra la Regione del Veneto, con sede legale in Dorsoduro 3901 Palazzo Balbi 30123 Venezia - C.F. 80007580279 e P. IVA 02392630279, in persona del dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della regione del Veneto (in seguito per brevità denominata “Regione”), che interviene per la stipula del presente atto con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 14, codice fiscale n. 92281270287 e p. iva 05026970284, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore dell’Agenzia, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Agenzia (di seguito, “**Agenzia Veneto Agricoltura**”);

**E**

Consorzio per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di Chioggia - Co.Ge.Vo. di Chioggia, con sede legale in Chioggia (VE), Via Giovanni Poli, n. 24/A, codice fiscale e p.iva n. 02854340276, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente del Consorzio, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Consorzio (di seguito, “**Co.Ge.Vo di Chioggia**”);

**E**

Consorzio per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di Venezia - Co.Ge.Vo. di Venezia, con sede legale in Caorle (VE), Via Traghete, n. 68/C1, codice fiscale e p.iva n. 0285254320278, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente del Consorzio, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Consorzio (di seguito, “**Co.Ge.Vo di Venezia**”);

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

**PREMESSO CHE**

- a) la Regione del Veneto, come disposto dalla Legge regionale 28 aprile 1998, n.19, “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” promuove la protezione degli ecosistemi acquatici e delle produzioni ittiche e molluschicole;
- b) l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, come previsto dalla legge istitutiva L.R. 37/2014, è ente strumentale della Regione del Veneto e svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche per i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca nonché attività di ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, svolgendo azioni di diffusione e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni;
- c) i Co.Ge.Vo. costituiscono le realtà consortili cui aderiscono le imprese di pesca che operano nei compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia e tra le proprie attività provvedono all’accrescimento e alla



c8cf2cf8



valorizzazione della risorsa dei molluschi bivalvi, da realizzarsi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzioni di aree di riposo biologico nonché per la tutela dell'ambiente marino costiero interessato;

d) con protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Agenzia per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" e i Consorzi per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nei compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 976 del 13 luglio 2021, è stato dato avvio a un progetto condiviso la cui finalità principale è stata la programmazione e la realizzazione di specifici interventi per il ripristino dello status della risorsa di molluschi bivalvi gestita dai Consorzi di Gestione del Veneto dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia e l'introduzione di misure innovative per migliorare il modello gestionale complessivo, avviando puntuali attività finalizzate a ricostituire la produttività della fascia costiera interessata;

e) gli esiti conclusivi del progetto avviato con DGR n. 976 del 13 luglio 2021 e le necessità operative per la concreta applicazione delle "Linee Guida per la riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche in occasione di dragaggi di fondali marini" approvate con DGR n. 1009 del 20 luglio 2021, così come modificate con DGR n. 1652 del 22 dicembre 2023, evidenziano la necessità di proseguire con le attività di monitoraggio e tutela dei popolamenti ittici di molluschi bivalvi nella fascia costiera marittima nonché della messa in atto di misure di riattivazione produttiva anche per il triennio 2024-2025-2026;

f) l'Agenzia per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", a seguito di incontri e di accordi con i Consorzi per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nei compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia, ha trasmesso una proposta di progetto dal titolo "Ricostituzione degli stock di molluschi bivalvi lungo la fascia costiera nei compartimenti marittimi del Veneto - II fase - annualità 2024-2025-2026";

g) le Parti hanno manifestato interesse reciproco nell'attivare e sostenere una specifica collaborazione, a garanzia di un'azione più efficace di contrasto dello spopolamento degli ecosistemi marini;

h) le Parti intendono concordare le condizioni, i termini e le modalità che disciplineranno l'espletamento delle attività progettuali oggetto del presente Accordo;

i) lo schema del presente Accordo è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 – OGGETTO

1. Con il presente Accordo, le Parti intendono definire i loro rapporti e le relative responsabilità in merito alla realizzazione dell'iniziativa dal titolo "Ricostituzione degli stock di molluschi bivalvi lungo la fascia costiera nei compartimenti marittimi del Veneto - II fase - annualità 2024-2025-2026" (di seguito denominato "Progetto").
2. Il Progetto è articolato in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nell'Allegato A della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ facente parte integrante al presente Accordo, contenente la descrizione dettagliata dei compiti e delle attività progettuali assegnati a ciascuna Parte.
3. Il presente Accordo definisce altresì gli aspetti relativi agli oneri finanziari delle Parti, alla proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati derivanti dallo sviluppo del Progetto.



c8cf2cf8



**ART. 2 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO**

1. Le attività del Progetto saranno svolte presso i due Compartimenti marittimi della fascia costiera del Veneto nonché presso i laboratori e gli uffici delle Parti, secondo quanto rispettivamente indicato nel documento allegato.

**ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI**

1. La Regione si impegna ad assicurare il proprio supporto mettendo a disposizione le risorse economiche secondo quanto previsto dall'articolo 5.
2. L'Agenzia Veneto Agricoltura si impegna a svolgere attività di ricerca e sperimentazione, nel rispetto delle funzioni attribuitele dalla legge regionale istitutiva e mettendo a disposizione le risorse economiche secondo quanto previsto dall'articolo 5.
3. I Co.Ge.Vo. si impegnano a fornire il supporto tecnico e operativo per la realizzazione delle attività individuate nell'Accordo attuativo e mettendo a disposizione le risorse economiche secondo quanto previsto dall'articolo 5.

**ART. 4 – PERSONALE E SICUREZZA**

1. Ciascuna Parte potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative.
2. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose).
3. Il personale di ciascuna Parte, che si recherà presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività del Progetto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico dell'ente di appartenenza. A tal fine, le Parti (di seguito indicate anche "Datori di lavoro") si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività del Progetto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

**ART.5 – ONERI E RISORSE FINANZIARIE CONNESSE ALLA ESECUZIONE DEL PROGETTO**

1. La Regione si impegna a trasferire in tre tranches all'Agenzia per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" l'importo complessivo di euro 600.000,00 (seicentomila,00), secondo le seguenti modalità e tempistiche:
  - a. una prima rata di euro 200.000,00, previa presentazione di un primo report intermedio, comprendente anche i risultati dei monitoraggi relativi all'anno 2024, entro il 31 dicembre 2024;
  - b. una seconda rata di euro 200.000,00 previa presentazione di un secondo report intermedio comprensivo anche dei risultati dei monitoraggi relativi all'anno 2025 entro il 31 dicembre 2025;



c8cf2cf8



- c. una terza rata a saldo per la quota rimanente pari a euro 200.000,00 previa presentazione di un report conclusivo del progetto, comprensivo anche dei risultati dei monitoraggi relativi all'anno 2026 entro il 31 dicembre 2026.
2. L'Agenzia per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" si impegna a contribuire alla realizzazione del progetto con l'attività del proprio personale a tempo indeterminato che verrà impiegato nella realizzazione delle attività progettuali e con lo stanziamento di Euro 300.000,00 (Euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2024, 2025, 2026).
3. I due Co.Ge.Vo. contribuiranno alla realizzazione del progetto con l'attività dei propri soci e con lo stanziamento di Euro 90.000,00 complessivi a loro carico (Euro 30.000,00 per ciascuna annualità 2024, 2025, 2026).

#### ART. 6 - DURATA

1. Il presente Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2026.

#### ART. 7 – DIRITTI DI ACCESSO

1. Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: a) al proprio "Background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Accordo; b) al proprio "Sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo di analisi oggetto del presente Accordo, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.
2. Le Parti riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di accesso e utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività del Progetto e limitatamente alla durata dell'Accordo, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sublicenziare a terzi.
3. È espressamente vietato l'utilizzo del Sideground in assenza di accordo scritto fra le Parti.

#### ART. 8 – PROPRIETÀ E GESTIONE DEI RISULTATI

1. Ferma restando la titolarità esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente (e dei relativi diritti di proprietà intellettuale) nell'ambito del presente Accordo in capo alla Parte che li ha conseguiti, le Parti concordano che tutti i dati e le informazioni conseguiti congiuntamente nell'ambito del presente Accordo (di seguito indicati come "Risultati Congiunti") saranno di titolarità congiunta delle Parti medesime, secondo una proporzione di quote di contitolarità legata al concreto apporto contributivo inventivo (finanziario, intellettuale, innovativo) di ciascuna parte al loro conseguimento. Nel caso in cui tale concreto apporto non sia obiettivamente misurabile, e in assenza di accordi diversi in proposito, le quote di contitolarità sui Risultati raggiunti saranno stabilite in misura paritaria.

#### ART. 9 – PUBBLICAZIONI

1. Le Parti si impegnano a pubblicare o disseminare, in maniera congiunta e in modalità co-autorale, i Risultati. In caso di pubblicazioni disgiunte, ciascuna pubblicazione dovrà menzionare che i Risultati pubblicati sono stati raggiunti nell'ambito del presente Accordo.



c8cf2cf8



2. Le attività di diffusione dei Risultati (che includono ma non si limitano a pubblicazioni e presentazioni) dovranno avvenire senza compromettere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, gli obblighi di riservatezza ed i legittimi interessi delle Parti medesime. A tal fine, nel caso in cui i Risultati siano proteggibili mediante privativa industriale, le Parti si impegnano a subordinare il procedimento di pubblicazione o disseminazione al previo espletamento della procedura di deposito della domanda di privativa industriale.

#### ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI E GARANZIE

1. Ciascuna delle Parti esonera e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa o azione, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, per eventi che possano accadere nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti al presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti si assume l'esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell'ambito del presente Accordo.
3. Qualora il personale, sia dipendente che collaboratore o equiparato, impiegato da ciascuna Parte nel Progetto possa rivendicare diritti sul Background di cui all'art. 7 del presente Accordo, ciascuna Parte garantisce che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con gli obblighi che scaturiscono dal presente Accordo.

#### ART. 11 – CONFIDENZIALITÀ

1. Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale, nonché per i propri collaboratori, assegnisti, borsisti, a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato ricevute dall'altra Parte e relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegnano a: a) far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma; b) conservare le Informazioni con la massima riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività del Progetto. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; c) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione del Progetto e a restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite.
2. Resta inteso che le "Informazioni" non comprendono quelle che: a) erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio, o diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per causa non imputabile alla Parte che le ha ricevute; b) erano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrabile da documenti precedenti rispetto al tempo della comunicazione, o sono state alla stessa fornite da terzi senza vincolo di segretezza; c) sono ottenute dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente o, comunque, senza uso o riferimento alle informazioni fornite dalla Parte che le ha comunicate, come dimostrabile con documenti o altre prove in possesso della Parte ricevente; d) le Parti siano obbligate a fornire per previsione di legge o atto dell'autorità giudiziaria. In tal caso, la Parte che ha ricevuto le Informazioni – ove consentito dalla legge – deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra Parte prima della trasmissione, ponendo in essere tutte le azioni e le cautele opportune per proteggere le Informazioni da una indebita divulgazione.



c8cf2cf8



3. L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del presente Accordo per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

#### ART. 12 - RECESSO

1. E' fatta salva la facoltà delle Parti di recedere unilateralmente dal presente Accordo, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi per iscritto alle altre Parti a mezzo PEC.
2. Nei casi di cui al comma 1, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso.

#### ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Qualora una delle Parti non adempia agli impegni individuati nell'Accordo, le altre Parti, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, hanno la facoltà di risolvere il presente Accordo comunicando per iscritto, a mezzo PEC, la volontà di avvalersi della presente clausola.

#### ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente (il Regolamento (UE) 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati; il D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato ad opera del D.Lgs. n. Proposta n. 337 / 2024 ALLEGATO B pag. 5 di 5 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al regolamento sopra indicato), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa sopra citata.

#### ART. 15 – LEGGE APPLICABILE

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio al codice civile italiano, nonché alle altre leggi italiane vigenti e applicabili in materia.

#### ART. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dal presente Accordo ad amichevole composizione, nel pieno rispetto dello spirito cooperativo di tale collaborazione.
2. Ogni controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta alla competente Autorità giudiziaria. 3. L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.



c8cf2cf8



## ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Accordo può essere modificato solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle Parti.
2. Le Parti espressamente dichiarano che il presente Accordo costituisce contratto discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esauriente trattativa.
3. Il presente Accordo ed i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo consenso di entrambe Parti.
4. Lo scioglimento dell'Accordo, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva.
5. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## ART. 18 – REGISTRAZIONE E SPESE

1. Il presente Accordo è perfezionato mediante sottoscrizione digitale.
2. Agli effetti fiscali, le eventuali spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo è a carico dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

## ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Salvo quanto previsto diversamente nel presente Accordo, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerenti all'esecuzione dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi:
  - per la Regione del Veneto:  
PEC: [agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it) ;
  - per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura":  
PEC: [avisp@pecveneto.it](mailto:avisp@pecveneto.it) ;
  - per il Consorzio per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di Chioggia:  
PEC: [cogevo.chioggia@pec.it](mailto:cogevo.chioggia@pec.it) ;
  - per il Consorzio per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di Venezia:  
PEC: [cogevove@legalmail.it](mailto:cogevove@legalmail.it) .
2. Qualsiasi modifica del presente Accordo deve essere approvata con il consenso scritto di tutte le Parti.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato negoziato e discusso in ogni sua singola pattuizione, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 codice civile.

Venezia, \_\_\_\_\_



c8cf2cf8



Per la Regione del Veneto

\_\_\_\_\_

Per l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”

Il Direttore

\_\_\_\_\_

Per il Consorzio per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di Chioggia

Il Presidente - \_\_\_\_\_

Per il Consorzio per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nel Compartimento Marittimo di Venezia

Il Presidente - \_\_\_\_\_

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



c8cf2cf8

